

3 - Possono partecipare inoltre alle riunioni della Conferenza, senza diritto di voto, i rappresentanti designati da Federazioni e Consulte Regionali legalmente costituite, purché componenti dei consigli degli ordini provinciali, nonché consiglieri di ordini territoriali se designati con delibera del proprio consiglio.

4 - Possono essere invitati a partecipare alla seduta della Conferenza, su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, i componenti dei Gruppi Operativi e dei Gruppi di Lavoro di cui al successivo art. 11, e delle Commissioni di lavoro istituite dal CNAPPC, nonché soggetti esterni particolarmente competenti su argomenti proposti all'Ordine del Giorno.

5 - La seduta della Conferenza è presieduta dall'Ufficio di Presidenza.

6 - I resoconti della Conferenza sono redatti a cura dell'Ufficio di Presidenza e vengono trasmessi agli Ordini.

Art. 5 **Modalità di convocazione**

1 - Il CNAPPC, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, convoca la Conferenza di norma una volta ogni tre mesi. La convocazione deve pervenire ai Consigli degli Ordini territoriali almeno 30 giorni prima della data della riunione, corredata dall'O.d.G. e dalla relativa documentazione in discussione.

2 - La Conferenza può essere convocata, per motivi ritenuti urgenti e/o indifferibili, con preavviso di almeno dieci giorni dalla data della riunione stessa, su iniziativa del CNAPPC. La Conferenza può essere altresì convocata, su richiesta motivata da sottoporre all'Ufficio di Presidenza da parte di almeno un terzo dei Componenti effettivi della Conferenza stessa.

Art. 6 **Modalità di espressione di voto**

1- Ogni componente effettivo di cui al primo comma dell'art. 4 ha diritto di esprimere un voto. Le espressioni di voto avvengono in forma palese: su indicazione dell'Ufficio di Presidenza per chiamata nominale o tramite esposizione e conteggio di contrassegni ovvero nella diversa forma scelta dalla Conferenza.

2 - All'inizio di ogni seduta il personale del CNAPPC procede all'accreditamento dei componenti effettivi e comunica all'Ufficio di Presidenza i dati relativi alle presenze.

3 - Si può procedere a votazione qualora siano accreditati almeno il 50% più uno del totale dei componenti effettivi.

4 - Si considerano approvati gli atti che ottengono il voto favorevole della maggioranza (50% più uno) degli aventi diritto al voto presenti in aula.

5 - I resoconti delle sedute, di cui all'ultimo comma dell'art. 4, riporteranno l'esito di ciascuna votazione e, in caso di chiamata nominale, il voto nominalmente espresso da ciascun votante

Art. 7 **Attività della Conferenza**

1 - Per attività della Conferenza si intendono quelle svolte dalla Conferenza stessa, dall'Ufficio di Presidenza, dalla Delegazione Consultiva a base regionale, dai Gruppi Operativi e dai Gruppi di Lavoro.

2 - I componenti effettivi della Conferenza, oltre a prendere parte alla discussione sugli argomenti sottoposti all'esame della seduta, anche attraverso la presentazione di documenti scritti, possono usare le seguenti forme di partecipazione tipiche degli organismi rappresentativi:

- emendamenti scritti volti a proporre modifiche ai testi all'esame della Conferenza;
- mozioni d'ordine ossia proposte che attengono alla procedura e/o all'ordine dei lavori;
- mozioni correlate all'oggetto in trattazione, volte ad indirizzare l'azione del Consiglio Nazionale.

all'Ufficio di Presidenza.

3 - Possono essere invitati a intervenire alle riunioni della Delegazione Consultiva, su richiesta dei componenti della stessa e/o su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, anche soggetti particolarmente competenti su argomenti da trattare all'O.d.G.

4 - La Delegazione Consultiva svolge i seguenti compiti:

- promuove, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, l'interlocuzione tra gli Ordini territoriali e le loro Consulte e Federazioni con la condivisione di linee programmatiche finalizzate al perseguimento degli scopi di cui all'art.2;
- collabora con l'Ufficio di Presidenza alla definizione della programmazione dei lavori della Conferenza;
- cura la predisposizione dei documenti preparatori alle sedute della Conferenza avvalendosi dei contributi proposti dagli Ordini territoriali delle Consulte/Federazioni o sollecitati agli stessi, recependo e discutendo i risultati dei Gruppi Operativi e dei Gruppi di Lavoro di cui al successivo art. 11.

5 - I componenti la Delegazione Consultiva a base regionale possono essere sostituiti in caso di impedimento a partecipare ad una riunione ovvero in caso di trattazione di specifici argomenti, con gli stessi criteri di designazione di cui al secondo comma del presente articolo dai Consigli degli Ordini territoriali che li hanno espressi.

6 - Le spese sostenute dai componenti della Delegazione Consultiva a base regionale fanno capo agli organismi che li hanno espressi.

Art. 10

Delegazione Consultiva a base regionale - modalità di convocazione

1 -Le riunioni della Delegazione Consultiva a base regionale sono convocate dall'Ufficio di Presidenza via e-mail, con preavviso dato almeno 15 giorni prima della data programmata di convocazione allegando O.d.G. ed eventuale documentazione.

2 - Durante lo svolgimento di ogni riunione possono essere definiti la data e gli argomenti da proporre od integrare all'O.d.G. della riunione successiva.

Art. 11

Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro

1 - L'Ufficio di Presidenza, di concerto con il CNAPPC, istituisce Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro composti da delegati degli Ordini, designati dai Consigli degli Ordini stessi.

2 - L'Ufficio di Presidenza può organizzare, all'interno della Delegazione Consultiva a base regionale, Gruppi di Lavoro su specifici argomenti.

3 - I Gruppi sono disciplinati da apposito "Regolamento per le Commissioni i Gruppi di Lavoro e Operativi"

Art. 12

Approvazione e modifiche del Regolamento

1 - Le modifiche al presente Regolamento potranno essere introdotte con la maggioranza qualificata del 50% + 1 dei componenti effettivi della Conferenza.

2 - Il CNAPPC fa proprio il presente Regolamento riconoscendolo strumento idoneo per disciplinare periodiche consultazioni, in sede collegiale, con gli Ordini territoriali.

Art. 13

Supporti operativi



1 - Il CNAPPC fornisce il supporto logistico, finanziario e di segreteria per le attività della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza.